

**DIRITTO DELL'ECONOMIA**

*Collana diretta da*  
**Eugenio Picozza e Raffaele Lener**

**L. CAPPELLO, G. NATALE, E. PICOZZA, B. RAGANELLI**

# **La trasformazione delle professioni legali**

**Legal Engineering, Blockchain, Metaverso, IoT  
e altre tecnologie nella digital economy**

*a cura di* **Laura Cappello**



**G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO**

## PREFAZIONE

*Per scrivere questo libro insieme a due care amiche e colleghe, Laura Cappello, validissimo avvocato civilista ed una dei pochi specialisti effettivi di Legal Engineering, Blockchain e consumo digitale; e Biancamaria Raganelli, valente professore di diritto amministrativo e di diritto dell'economia, consulente di enti pubblici e di imprese, mi sono ispirato alla mia carriera di avvocato e non solo di professore di diritto.*

*Dopo aver scritto una ventina di monografie (tra temi teorici, teorico-pratici e decisamente pratici) volevo pagare il mio tributo ad una professione, quella di avvocato esperto in diritto amministrativo e diritto europeo, alla quale debbo molto, non solo in termini di un (molto relativo) benessere.*

*Come mi diceva il Maestro prof. Giannini (ma anche il prof. Guarino), per un docente di diritto non storico, l'esperienza professionale è quasi obbligatoria: la sua assenza è come voler descrivere un paese estero solo dalla carta geografica o dalle guide turistiche.*

*Solo la professione legale (che, ovviamente, comprende anche quella di giudice o di notaio e perfino – almeno secondo me – alcune categorie di operatori della pubblica amministrazione e dell'industria pubblica o privata) consente, infatti, di ritornare a quella definizione rinascimentale di “scientia atque experientia” che è anche il fattore predominante della creazione artistica: la pratica accanto alla teoria (come molti compositori che creavano le idee all'organo, al clavicembalo, sul pianoforte o attraverso altri strumenti musicali).*

*Dopo aver dibattuto il tema con le colleghe citate, mi sono detto: perché non scrivere un libro sulla storia, le trasformazioni e, soprattutto, il futuro delle professioni legali? Questi libri già esistono in Italia, più improntati a trattare il passato o il presente; in ambito anglosassone decisamente orientati a trattare il futuro.*

*In effetti, il campo delle professioni legali sta subendo grandi trasformazioni, essenzialmente per due cause:*

*a) la prima è la crisi economico-sociale che ha assunto un carattere addirittura sistemico. Gli alti costi di uno studio legale piuttosto che della preparazione ad un concorso per magistrato o per notaio, allontanano da questa*

*prospettiva migliaia di giovani o meno giovani, verso la prospettiva di concorsi pubblici meno blasonati (e remunerati) ma di più realistica aspettativa;*

*b) la seconda, forse meno nota alla maggioranza dei cittadini anche del mondo occidentale, è la evoluzione della intelligenza artificiale, soprattutto attraverso i meccanismi dell'autoapprendimento (c.d. deep-learning) e l'emulazione del funzionamento delle reti neurali cerebrali. Non è un mistero che essa ha fatto praticamente sparire intere categorie di professionisti (i famosi paralegali spesso citati nei thriller legali) ed altri, così come le risorse del computer (a cominciare dalla dettatura di riconoscimento vocale), hanno quantomeno ridimensionato e parzialmente trasformato il ruolo delle segreterie di uffici professionali e anche pubblici: il processo digitale ne è una testimonianza.*

*Tuttavia, secondo il duplice significato del termine "crisi" di origine greca, la situazione di rischio è anche una opportunità da cogliere, un tentativo di imprimere una nuova direzione alla propria vita professionale.*

*Non è, tuttavia, compito di questo libro delineare una strategia complessiva del mutamento delle professioni legali: libri di tal genere già esistono e sono anche molto affascinanti, ne esistono anche traduzioni in italiano.*

*Il tentativo degli autori è, piuttosto, quello di focalizzarsi su alcune caratteristiche specifiche della trasformazione: in primo luogo, l'impatto della intelligenza artificiale sulle professioni legali; in secondo luogo, l'esame di alcune fattispecie che si pensa avranno maggiore impatto sullo stesso concetto e metodo professionale: Blockchain, Legal Engineering ma anche consumeristica digitale, ecc.*

*La prima parte del libro che ho redatto personalmente, dà rapidi accenni alla storia moderna di queste professioni: sono, infatti, fedele al detto che non è innovazione se non è ancorata alla tradizione. La seconda parte passa in rassegna i concetti suddetti nel contesto internazionale; la terza li analizza in modo dettagliato e approfondito.*

*Ciascuno degli autori è, ovviamente, responsabile non solo della propria parte ma anche del modo (starei per dire della enfasi) con la quale è stata redatta. Giudicherà il Lettore se siamo riusciti nel nostro intento.*

*Per parte mia mi accontento di aver ringraziato in questo piccolo modo la professione di avvocato che ho esercitato per tanti anni (e che esercito ancora seppure con i ritmi ridotti di un'ultra settantenne che, per di più, pratica anche la musica): i tempi sono indubbiamente cambiati, spesso mi prende la nostalgia della mia piccola stanza di praticante procuratore e, poi, di procuratore per quasi un decennio: rivedo il vecchio armadio con le ante con il vetro colorato a losanghe dove impilavo centinaia di fascicoli tutti redatti rigorosamente a mano nelle intestazioni, nella cronologia e nelle annotazioni più rilevanti*

*del corso del processo (ma già la tecnologia dell'epoca ci aveva fornito a stampa il modello con le principali indicazioni degli eventi processuali solo da completare).*

*Ricordo la macchina IBM con la testina rotante (ancor prima che comparisse il nuovo modello con il display di una riga!); ma anche la Olivetti lettera 22 con la quale ho scritto il mio primo libro sul piano regolatore urbanistico e non pochi articoli e voci di enciclopedie.*

*Ed ancora la fantastica Rank-XeroX con la quale si facevano le costose ma comode fotocopie (per altro fin quando sono stato a bottega, per le copie c.d. di cortesia si usava ancora la carta carbone e la carta velina!).*

*Nei primi tempi il telefax era ancora un lusso.*

*Successivamente, quando mi sono reso professionalmente indipendente, è venuta l'epoca del computer (ovviamente non del pc che, in un primo tempo, si chiamava Notebook) e delle sue risorse, tra cui i floppy disk grandi e poi piccoli, il c.d. rom e, più che cinquantenne, l'on line.*

*L'ultima novità è stata il processo digitale per il quale – lo ammetto – mi devo far aiutare.*

*È stata una vittoria della macchina e dell'automazione su un soggetto che in epoca giovanile era, peraltro, molto appassionato di strumenti elettronici!*

*La conclusione di questa breve prefazione è diversa dal solito: non è vera la tesi gattopardesca secondo cui tutto deve cambiare affinché non cambi nulla.*

*In realtà, l'età della virtualità, della intelligenza artificiale segna la fine di un'era piuttosto che di un'epoca. Ritengo pertanto, con ragionevole fondamento, che non si possa più realisticamente parlare di postmoderno e forse nemmeno di "postdiritto", se non in senso enfatico.*

*Come astronauti ci avviamo davvero verso l'ignoto in un mondo interstellare di cui non conosciamo le mappe anche se, purtroppo, guerre, epidemie, crisi economiche e povertà diffusa ne segnano, comunque, le coordinate. La speranza è che anche le nuove metodologie delle professioni legali vadano a vantaggio della giustizia e della efficienza della collettività e non solo di pochi.*

*Roma 31 ottobre 2022*

*Eugenio Picozza*



## *Capitolo Primo*

# LE TRASFORMAZIONI DEL DIRITTO E LA LORO INCIDENZA SULLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI LEGALI

di *Eugenio Picozza*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'evoluzione delle professioni legali. – 3. Il passaggio dal contesto tradizionale alla situazione attuale. – 4. L'emersione delle forme associative dell'attività professionale. – 5. Crisi e trasformazione dell'attività notarile. – 6. La crisi della giurisdizione e della magistratura. – 6.1. La crisi del concetto di giurisdizione. – 6.2. La componente soggettiva della giurisdizione: gli organi giudiziari. – 7. La crisi della didattica (giuridica) universitaria. – 7.1. La crisi dell'insegnamento giuridico universitario. – 7.2. La crisi "funzionale" della didattica giuridica universitaria. – 8. L'impatto della AI intelligenza artificiale sulle professioni legali e sulla didattica. – 8.1. L'impatto dell'intelligenza artificiale sulle professioni legali. – 8.2. L'impatto della *Artificial Intelligence* sull'attività giurisdizionale. – 8.3. L'impatto dell'intelligenza artificiale sul concetto di didattica e sulla relativa attività.

## 1. *Introduzione*

Si può sostenere con ragionevole fondamento che l'età d'oro del diritto in epoca moderna, è quella tra la seconda metà del secolo XIX e la fine della prima guerra mondiale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vi sono numerose pubblicazioni, tutte di ottime livello. Tra di esse segnalo: A. CAVANNA, *Storia del Diritto Moderno in Europa Fonti e Pensiero Giuridico*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2014 e ID., *Storia del Diritto Moderno in Europa*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2015; G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto in età medioevale e moderna*, Torino, Giappichelli, 2019; ID., *Storia del diritto in età contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2019; M. CARVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2012 e l'indimenticabile G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione*, Bologna, Il Mulino, 1998. Ad essi va aggiunto naturalmente G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, vol. III, *Ottocento e Novecento*, a cura di C. FARALLI, con Sua appendice nuova edizione, Roma-Bari, Laterza, 2020.

Dopo l'introduzione del positivismo scientifico<sup>2</sup> e la sua applicazione al diritto (c.d. positivismo giuridico), infatti, la "cultura" della legge e l'illusione che il diritto potesse considerarsi e svilupparsi come un sistema autonomo, rese centrale il ruolo dei giuristi sia teorici che pratici (in termini soggettivi, professori, giudici, avvocati; in termini oggettivi, dottrina, giurisprudenza, pratica)<sup>3</sup>. Troviamo ancora nei manuali degli accenni a quel circuito virtuoso ed autosufficiente del mondo del diritto ben sintetizzato dalla formula "*opinio doctorum*"<sup>4</sup>.

Non a caso, verso la fine del secolo, cominciano a diffondersi delle teorie generali e delle dogmatiche giuridiche che troveranno il punto d'acme tra le due guerre mondiali<sup>5</sup>. Una delle tante espressioni di questa convinzione è la famosa teoria del metodo di Vittorio Emanuele Orlando riguardante la c.d. autonomia del diritto pubblico rispetto al diritto privato<sup>6</sup>.

Ciò che sembra essere sfuggito ai giuristi dell'epoca è, da un lato, che già allora si era nel pieno della seconda rivoluzione industriale<sup>7</sup>; dall'altro che si era anche nel pieno della seconda globalizzazione occidentale, dopo quella del mondo antico, dovuta alla forza dell'ordinamento anche giuridico romano. Già il codice civile del 1865 sostituiva alla teoria della dichiarazione della volontà, cara ai postpandettisti, quella della "*apparenza*", tesi nata chiaramente per assicurare l'affidamento dei terzi, requisito indispensabile per la sicurezza dei traffici soprattutto marittimi<sup>8</sup>.

Ma già la virata decisa verso il nazionalismo e il conseguente protezionismo di tutta la civiltà occidentale – tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra

<sup>2</sup> Tra le più recenti analisi critiche cfr. V. GIORDANO, *Il positivismo e la sfida dei principi*, Napoli, ESI, 2015.

<sup>3</sup> Tra gli altri, v. specialmente N. BOBBIO, N. MORRA, *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1996; più recentemente E. BULYGIN, *Positivismo Giuridico*, Milano, Giuffrè, 2007.

<sup>4</sup> *The general opinion of legal experts or scholars on questions of Roman law, compiled by European glossators of Justinian's*, in AA.VV., *Guide To Latin In International Law*, Oxford, University Press, Oxford, 2009, Current Online Version 2011.

<sup>5</sup> A. SCHIAVELLO, V. VELLUZZI (a cura di), *Percorsi del positivismo giuridico (Hart, Kelsen, Ross, Scarpelli)*, Torino, Giappichelli, 2022. Estratto da ID., *Il positivismo giuridico contemporaneo una Antologia*.

<sup>6</sup> AA.VV., *Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico: Vittorio Emanuele Orlando reloaded*, a cura di F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI, Milano, Franco Angeli, 2020.

<sup>7</sup> S. BATTILOSSI, *Le rivoluzioni industriali*, Roma, Carocci, 2002; in particolare sulla seconda rivoluzione industriale; M. VASTA, *Innovazione tecnologica e capitale umano in Italia (1880-1914). Le traiettorie della seconda rivoluzione industriale*, Bologna, Il Mulino, 1999.

<sup>8</sup> Teoria già presente nel codice civile del 1865. Particolarmente interessante V.A.M. BALBO, *L'apparenza nel diritto*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

mondiale – uniti al colonialismo che ebbe, in quel periodo, la sua massima espansione, avevano messo in crisi il circuito virtuoso tra dottrina, pratica e giurisprudenza<sup>9</sup>.

Un colpo decisivo fu assestato dai totalitarismi<sup>10</sup> e, segnatamente, dalle dittature che, come avviene per tutte le ideologie integraliste, religiose, politiche e giuridiche, favoriscono la “*dogmatica*”. È, infatti, il periodo delle “*dottrine dello stato*”<sup>11</sup> che considerano nella legge e nel conseguente principio di legittimità (anziché di legalità) il fulcro del diritto pubblico e privato<sup>12</sup>.

Questo fenomeno comportò soprattutto in Italia e in Germania – oltre che l’asservimento della gran parte dei professori di diritto a dette ideologie (meno per gli avvocati, in principio uomini liberi) – una concezione chiusa ed autosufficiente del sistema o dell’ordinamento giuridico (espressione quest’ultima preferita dalle dittature a quella di sistema che poteva suonare troppo illuministica) e, al massimo, sviluppo degli studi e della pratica della interpretazione della legge e degli altri atti giuridici.

La teoria generale della interpretazione di Emilio Betti è, forse, la più compiuta espressione di questa illusione e tentazione di un mondo giuridico perfetto e completo.

## 2. *L’evoluzione delle professioni legali*

In questa cornice, l’attività magistratuale, forense e notarile, trovava il terreno già dissodato dalla dottrina (ideologica o meno che fosse), mentre il protezionismo “*protegeva*” queste professioni dall’introduzione di altri modelli già sviluppati nel mondo della Common Law quali, ad esempio, gli studi professionali associati, gli avvocati-notai, gli esperti di contabilità<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> W. REINHARD, *Storia del colonialismo*, tradotto da C. Broseghini, Torino, Einaudi, 2002.

<sup>10</sup> Sul totalitarismo, in particolare, F. NEUMANN, *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, Bologna, Il Mulino, 1984; H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2009; E. TRAVERSO, *Totalitarismo Storia di un dibattito*, Milano, Ombre Corte, 2015.

<sup>11</sup> V. per tutti H. KELSEN, *Dottrina generale dello Stato*, Milano, Giuffrè, 2013 e in senso critico A. CARRINO, *La dottrina dello Stato e la sua crisi. Problemi e prospettive*, Modena, Mucchi Editore, 2015.

<sup>12</sup> V. per tutti H. HOFMAN, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, Napoli, ESI, 1999.

<sup>13</sup> V. in generale M. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell’Europa contemporanea*, Torino, Einaudi, 2006; *passim* ma specialmente capitolo II, *Le professioni legali*. Meno recentemente, AA.VV., *Le libere professioni in Italia*, a cura di W. TOUSIJN, Bologna, Il Mulino, 1986.



Tuttavia, il mondo nuovo è alle porte, come dimostra la legge sulla organizzazione e revisione contabile (legge 23 novembre 1939, n. 1966, Disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Oppure, come dimostra la legge 1815/1939 sulle associazioni professionali che ha resistito in Italia lungo tutto il secolo XX, essendo stata abrogata solo nel 2011<sup>14</sup>.

La rovina della seconda guerra mondiale aprì le porte agli scambi commerciali ed industriali indispensabili per la rinascita dello Stato e, quindi, anche ai primi esperimenti di studio legale a vocazione multinazionale (pensiamo, ad esempio, allo Studio Chiomenti, fondato nel 1948 dall'avvocato Pasquale Chiomenti). Tuttavia, proprio a causa delle esigenze della ricostruzione post-bellica, il modello di sviluppo politico, economico e sociale fu indubbiamente "neoprotezionistico" in Italia, proprio perché si dovevano ricostruire le case, le infrastrutture, l'industria e il commercio. Il diritto europeo, nonostante la data di fondazione della CEE (1957), era di là da venire e quindi le professioni legali si trovarono in un "*hortus conclusus*" già ben disegnato dal codice civile del 1942, dalla legge sulla organizzazione giudiziaria, mentre la legge sul notariato 89/1913 aveva avuto addirittura solo bisogno di alcuni ritocchi<sup>15</sup>.

La persistenza di uno "*stato pluriclasse*", assicurata anche dalla ideologia marxista sulla "*lotta di classe*", poneva, dunque, le professioni legali al vertice della classe dirigente della società civile (e, spesso, anche di quella politica), ritenute, nell'ambiente giuridico, inferiori (ma ancora per poco tempo) alla classe dei professori universitari di diritto (che allora ricevevano uno stipendio pari a quello degli ambasciatori!). Dunque, per riepilogare la situazione, le professioni legali, che nello Stato borghese erano state al servizio sia dei nobili che degli industriali e commercianti (e, quindi, in una posizione sociale di secondo piano ancorché, nella maggior parte di casi, redditizia)<sup>16</sup>, nel secondo dopoguerra ricevevano un forte impulso nella progressione sociale, anche se non del tutto paragonabile a quella già posseduta nella società americana e parzialmente in quella della Gran Bretagna<sup>17</sup>.

L'insieme di questi fattori concedeva (tranne forse che per i notai) la possibilità per avvocati e magistrati di "*specializzarsi*" in un settore del diritto di loro gradimento che potevano in linea di principio continuare a coltivare lungo

<sup>14</sup> Sulle professioni intellettuali. v. per tutti C. IBBA, *Le professioni intellettuali*, Torino, UTET, 1987. Sulla storia delle associazioni e società di professionisti v. per tutti Y. DEZALAY, *I mercanti del diritto*, Milano, Giuffrè, 1997.

<sup>15</sup> V. C. IBBA, *op. ult. cit.*

<sup>16</sup> V. E. BORGNA, *Le radici e la storia della professione forense. Dall'età della pietra all'inizio del secolo scorso*, Roma, Aracne, 2017.

<sup>17</sup> C. GIORGI, I. PAVAN, *Storia dello Stato Sociale in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2021, *passim* ma particolarmente il capitolo IV, *La stagione delle riforme sociali*.

tutto l'arco della loro "vita lavorativa" (avvocato civilista, penalista, amministrativista, tributarista, ecc.; magistrato civile, penale, amministrativo, contabile).

L'esito del miracolo economico degli anni '50 e dei primi anni '60, almeno nelle grandi città, consentiva in alcuni casi addirittura la "specializzazione della specializzazione" come, ad esempio, per restare nel campo del diritto amministrativo, i professionisti specialisti nel campo della urbanistica e dell'edilizia.

Un altro fenomeno interessante del secondo dopoguerra era il rapporto tra avvocati e professori di diritto che normalmente non svolgevano una vera e propria professione legale ma, soprattutto, una forma di "consulenza" o più raramente una associazione con i primi nelle cause più impegnative. Non esisteva ancora la figura del professore-avvocato full time (o meglio dovremmo dire dell'avvocato-professore ormai ridimensionato ad esperto di una frazione limitata del diritto).

La quiete e la fiducia nel progresso del mondo postbellico fu però scossa dalle fondamenta ad opera di quel fenomeno politico, economico e sociale, unanimemente definito "il 68" (che io, in realtà, giudico l'ultimo movimento della destra ideologica hegeliana, prima della caduta del muro di Berlino, del comunismo e l'avvento della terza globalizzazione economica, sociale e in parte giuridica). I mutamenti sociali ed economici comportati dal movimento del '68 sono tangibili in tutti i settori giuridici, in parte palpabili a distanza di oltre cinquanta anni dovuti alla fine dello stato pluriclasse<sup>18</sup> e all'affermazione della società di massa basata principalmente su denaro, produzione e consumi<sup>19</sup>.

Essi vanno dall'allargamento progressivo del numero di avvocati e magistrati, alla riforma degli studi universitari, con la creazione di una università di massa, con conseguente successiva massificazione (a partire dagli anni '80) anche dei professori e ricercatori universitari, fino alla adozione di un principio di libera concorrenza nelle professioni universitarie.

Si creò così uno sdoppiamento nella articolazione della libera professione legale, anche di tipo spaziale, cioè tra città e entroterra. Occorre ricordare in proposito che, tuttora, l'Italia non è una ma duplice (a mio avviso per fortuna): c'è l'Italia delle grandi città e l'Italia delle campagne. Prova ne è che gli avvocati dei piccoli centri hanno finora resistito alla crisi della professione legale molto meglio dei loro colleghi residenti in grandi città.

Mentre queste ultime assorbivano, dapprima facilmente e poi con sempre maggiore sforzo, i nuovi ingressi nella professione legale, nelle piccole città si

---

<sup>18</sup> M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato Moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

<sup>19</sup> D. RIESMAN, *La folla solitaria*, Bologna, Il Mulino, nuova edizione 2009; T. FRIEDMAN *Il mondo è piatto. Breve storia del ventesimo secolo*, Milano, Mondadori, 2006.

creavano dei veri e propri specialisti, frequentemente aiutati da una cattedra universitaria, dovuta al coevo moltiplicarsi delle Università anche su mera base provinciale, nemmeno regionale.

Nel frattempo (sempre dopo il 1968), la professione di magistrato (un tempo riserva delle tradizioni di famiglia) subiva un incremento di audience favorito anche dalla c.d. “*politica del diritto*” in auge tra il 1968 e la fine della prima repubblica.

Si incrementavano anche i c.d. professionisti “*di nicchia*” con la nascita o, almeno, il consolidamento di materie professionali non tradizionali, quali il diritto aerospaziale, il diritto del commercio internazionale, il diritto europeo e della CEDU.

La prima e vera “*colonizzazione*” giuridico-economica non fu invero dovuta agli studi legali multinazionali, bensì alle c.d. “*società di revisione*” anche grazie, in Italia, al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all’art. 2, lett. a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione delle società quotate in Borsa)<sup>20</sup>.

Fino alla fine del XX secolo, il mercato dei servizi professionali era, in realtà, dominato da otto reti, giustamente soprannominate “*Big 8*”. I Big Eight erano formati da: Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins and Sells, Ernst & Whinney, Peat Marwick Mitchell, Price Waterhouse e Touche Ross. La denominazione era stata probabilmente influenzata dalle famose “*sette sorelle*” cioè le società petrolifere più grandi del mondo. Pur non essendo l’attività legale propriamente detta all’interno del loro oggetto sociale, la grandezza delle reti comportava collegamenti più o meno intensi con il mondo delle professioni legali. Ridotte dopo il Duemila a quattro, il loro potere è almeno paragonabile alle principali società di rating.

Si deve, peraltro, notare che – al contrario del mondo giuridico pratico che, comunque, in Italia poté godere di una certa stabilità fin all’inizio del nuovo millennio – il mondo teorico del diritto fu molto agitato.

Al normativismo kelseniano e al decisionismo Schmittiano (indubbiamente i due più grandi giuristi occidentali del Novecento)<sup>21</sup>, si contrappose, da un lato, la scuola del positivismo analitico del diritto<sup>22</sup> e, successivamente, una costellazione di teorie giuridiche che sono state molto opportunamente definite

<sup>20</sup> Cfr. M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, Milano, Giuffrè, 1985 e più recentemente S. BARTONE, *Società di revisione dei conti. Problematica civile e penale. Sistema angloamericano e italiano*, Torino, Giappichelli, 2009.

<sup>21</sup> B. DI GIOVANNI, *Kelsen e Schmitt. Oltre il novecento*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

<sup>22</sup> V. in particolare l’analisi di G. ZACCARIA, *Postdiritto (Nuove fonti Nuove Categorie)*, Bologna, Il Mulino, 2022, *passim* ma particolarmente p. 37 ss.

come «*teorie postmoderne del diritto*»<sup>23</sup> fino a recenti dissertazioni su postdiritto o addirittura sul nichilismo giuridico, passando per femminismo, animalismo, critical legal studies e così via discorrendo<sup>24</sup>.

La decostruzione del diritto e la fine delle ideologie giuridiche (oggi definibili come folk-law, termine utilizzato soprattutto dal personale politico in difesa dei propri interessi) ha comportato la fine totale di quel circuito virtuoso tra dottrina, pratica e giurisprudenza che aveva resistito fino agli anni '70 del secolo scorso.

Influenzata anche, ma non solo, dalla dottrina del “*precedente*” di stampo anglosassone<sup>25</sup>, la giurisprudenza ha preso saldamente in mano il comando della interpretazione della legge, favorita da una proliferazione e confusione quasi incredibile altrove, di leggi, leggine, decreti legge, decreti legislativi, statuti, regolamenti di ogni tipo e, perfino, D.M. autorizzati.

Ma, conseguenzialmente, ha preso anche in mano il dominio della “*dottrina pratica*”, cioè della manualistica di base utile per il superamento del concorso in magistratura ordinaria o per le magistrature amministrative e contabili (quella tributaria professionale è stata solo annunciata con la recentissima riforma collegata al PNRR).

La reazione del mondo universitario è stata tardiva, pessima e, dunque, perdente, a cominciare dalla istituzione delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali. Infatti, le Università non sono riuscite nemmeno ad assicurarsi il monopolio di queste Scuole (come del resto della stessa istruzione universitaria, mercato ormai fortemente insediato, grazie anche alla pandemia, dalle Università Telematiche e affini). Data la propensione italiana al “*particolare*” di guicciardiana memoria, infatti, sia la magistratura che gli ordini degli avvocati hanno istituito “*loro scuole*” in concorrenza con quelle universitarie, rapidamente decadute ed oggi in odore di estinzione.

Ma questo non è il risultato peggiore: le Università giuridiche non hanno saputo interpretare il cambiamento epocale del mondo del diritto con la complicità del Ministero e dei vari Ministri dell'Università. Prova ne è la circostanza (salvo qualche lodevole eccezione) che, nei Dipartimenti e/o Facoltà di Diritto, non c'è un corso obbligatorio e soprattutto “*a sbarramento*” di Inglese, appannaggio tuttora delle Scuole di Lingue Private o, per i più fortunati, di una Università di legge percorsa direttamente all'Estero (e riconosciuta in Italia,

---

<sup>23</sup> Cfr. G. MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2001.

<sup>24</sup> Tutte accuratamente descritte nel libro citato nella nota precedente e in G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, vol. III, *Ottocento e Novecento*, a cura di C. FARALLI, cit.

<sup>25</sup> V. in merito tra i molti V. UMBERTO, *Il valore dei precedenti giudiziari nella tradizione europea*, Padova, Cedam, 1998; più recentemente AA.VV., *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, a cura di A. CARLEO, Bologna, Il Mulino, 2018.

almeno per quanto riguarda la Gran Bretagna in quanto Stato appartenente fino a poco fa all'Unione Europea)<sup>26</sup>.

Tanto per fare qualche esempio, non esiste un corso di intelligenza artificiale, di management giuridico e, perfino, pochi corsi di diritto del commercio internazionale o degli arbitrati internazionali. Anche materie come la mediazione vengono tuttora insegnate in corsi di diritto sostanziale o processuale.

Ma l'Università italiana (sempre relativamente al settore giuridico) è stata "perdente" anche dal punto di vista "soggettivo". Poiché la tendenza a fare il "professore-avvocato" poi degradata in "avvocato-professore" risale già, come sopra affermato, agli anni '70 del Novecento, c'era tutto il tempo per affrontare il tempo pieno, non già con la sottile differenza tempo-pieno, tempo-definito (corrispondente ad un mero incremento stipendiale del 30% circa).

Come nel mondo anglosassone avviene da molto tempo, era possibile creare due tipi di rapporto di lavoro distinto: quello organico e quello a contratto (modalità aggiunta dal D.P.R. 380/1982 che si è rivelata utile per lo più solo a distribuire etichette di prof. per valanghe di avvocati, magistrati, notai, funzionari pubblici, ecc.).

Ma tant'è, lo sanno tutti: la regola del pubblico impiego in Italia è pagare poco e lavorare poco.

Così come non si è pensato di distinguere almeno tra mondo della didattica e mondo della ricerca – con il risultato di una progressiva burocratizzazione dei controlli e degli esiti della ricerca medesima e una sua deriva autoritaria ed emergenziale in mano all'agenzia nazionale di valutazione della ricerca universitaria e degli enti pubblici di ricerca<sup>27</sup>.

Questa serie di fattori hanno contribuito, insieme alle crisi economiche "sistemiche" del 2004, 2008 e 2012, ad una crisi delle professioni legali che stimo "irreversibile", tranne che – momentaneamente – per la professione di magistrato (peraltro insidiata dal progresso dell'intelligenza artificiale forte e forse in futuro super intelligenza o singolarità) e per la professione di notaio (insidiata anch'essa dalla Blockchain e, comunque, dalla tendenza alla privatizzazione anche delle funzioni pubbliche, oltre che dei servizi pubblici)<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Su tutti questi problemi v. L. AZZENA, *L'Università italiana. L'attuazione del disegno costituzionale tra tecnica e politica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; R. CALVANO, *La legge e l'università Pubblica. I principi costituzionali e il riassetto della Università Pubblica*, Napoli, Jovene, 2012; C. BARBATI, *Il sistema delle autonomie universitarie, in Il sistema del diritto amministrativo italiano*, Torino, Giappichelli, 2019; precedentemente l'importante saggio di A. DE TURA, *L'autonomia delle università statali*, Padova, Cedam, 1992.

<sup>27</sup> V. in proposito la mia analisi critica in *La Valutazione della Ricerca Umanistica e Artistica*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 4/2022.

<sup>28</sup> V. per tutti R. SUSSKIND, *L'Avvocato di Domani. Il futuro della professione legale tra rivoluzione tecnologica e intelligenza artificiale*, Milano, Guerini NEXT, 2019.

### 3. *Il passaggio dal contesto tradizionale alla situazione attuale*

In Italia, in proposito, si può notare un parallelismo tra la crisi politica della prima repubblica e le trasformazioni sociali. I fattori della caduta della prima Repubblica non entrano negli obiettivi di questo studio: personalmente sono convinto che la Sua caduta sia stata dovuta più all'emergere della globalizzazione ed, in particolare, della incidenza del Diritto della Comunità Europea, poi Unione Europea, che a fenomeni di corruzione o malversazione politica. Sta di fatto che, sull'onda delle grandi privatizzazioni thackeriane e reganiane, un sistema neoprotezionistico come il nostro non poteva reggere.

Ma soprattutto era stata sottovalutata la globalizzazione finanziaria con la creazione dei grandi Fondi di Investimento<sup>29</sup> e il potere acquisito dalle società di Rating e di Revisione Contabile<sup>30</sup>. A ciò si è aggiunto il Debito Pubblico raddoppiato tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso e mai più risolto (il tentativo di Amato e di Prodi con le mega privatizzazioni lo ridusse momentaneamente dal 120 al 108% e i suoi esiti sono stati giudicati per lo più negativamente).

L'avvento di quella che noi chiamiamo (legittimamente solo dal punto di vista cronologico) Seconda Repubblica ha comportato profonde trasformazioni nelle professioni legali in particolare forensi e magistratuali.

In primo luogo, fin dall'inizio degli anni '90, c'è stato un deciso incremento degli studi legali multinazionali nel doppio senso di stabilimento in Italia di studi legali multinazionali americani, inglesi, tedeschi e di fondazione di Studi legali italiani a vocazione multinazionale. Con lo sviluppo di traffici internazionali, solo gli Studi legali multinazionali potevano organizzare acquisizioni e fusioni di aziende o di immobili, finanze di progetto, due diligence immobiliari, societarie e finanziarie e quant'altro. Particolarmente istruttivo è proprio il caso dell'istituto della due diligence, praticamente sconosciuto fino agli anni '70, tranne che nel mondo della grande industria<sup>31</sup>.

L'attività principale di consulenza era, infatti, considerata il parere: le stesse tariffe professionali distinguevano – oltre che tra attività giudiziale e stragiudiziale, a proposito della seconda – proprio tra attività di assistenza (a contratti, testamenti, costituzione di società, ecc.) e attività di consulenza vera e propria.

---

<sup>29</sup> M.E. SALERNO, *Global Finance Governance. The Feasibile Future*, Torino, Giappichelli, 2018.

<sup>30</sup> M. MARCHESI, *Rating e trasparenza. Esperienze europee e nordamericane a confronto*, Torino, Giappichelli, 2015.

<sup>31</sup> M. FAZZINI, *Due Diligence*, Milano, Ipsoa, 2022; precedentemente G. BING, *Due Diligence Technique and Analysis Critical Questions*, Westport, Greenwood Publishing Group, 1996. Per una rapida illustrazione della differenza tra parere, due diligence e project finance, E. PICOZZA, *Diritto dell'economia: Disciplina pubblica*, Padova, Cedam, 2004.

L'attività di consulenza era considerata attività riservata agli avvocati (e procuratori) e normalmente si articolava in due tipi diversi di prestazioni:

a) il parere normale (in inglese denominato *legal opinion*) il quale, per quanto legalmente possibile, doveva corrispondere alla tesi giuridica utile per gli affari del cliente;

b) Il parere *proveritate* (impegnativo a parole, ma benevolmente considerato dai giudici, tranne qualche occhiuto giudice penale) con il quale l'avvocato si impegnava a fornire la propria tesi "*secondo scienza e coscienza*".

La dottrina e la giurisprudenza erano unanimi nel considerare l'attività di consulenza come prestazione di mezzi e non di risultato in armonia con la disciplina del codice civile sulle professioni intellettuali<sup>32</sup>.

La pratica della due diligence, come quella del project finance e del project management, hanno completamente trasformato il concetto della attività di assistenza e consulenza legale e costituiscono, a mio avviso, il vero ponte di passaggio tra la vecchia professione legale e le professioni legali del futuro, in particolare il Legal Engineering.

Infatti, già nella due diligence, i professionisti, sulla base della più completa documentazione messa a disposizione dai clienti professionali (o reperita da loro stessi), rendono una "*valutazione*" di attendibilità di una certa operazione giuridico/economica. Come è ben noto nel diritto amministrativo, l'operazione di valutazione è molto di più del giudizio (come è definito il parere nei manuali di diritto amministrativo) e si avvicina di più alla proposta se non addirittura alla predecisione che, come è noto, rientra nella fase decisoria del procedimento amministrativo. Questo avvicina, senz'altro, la due diligence ad un'operazione di risultato e non più di mezzo<sup>33</sup>.

Per quanto, poi, riguarda la finanza di progetto, essa è stata ampiamente studiata dalla dottrina, anche italiana, ed oggetto di penetranti pronunce giurisprudenziali sia del giudice civile che del giudice amministrativo.

Come nella due diligence, qui entrano in gioco molteplici professionalità perché, soprattutto nel finance privato (più di quello pubblico che è fortemente standardizzato, almeno a partire dal primo codice dei contratti approvato con D.P.R. 163/2006 e s.m.i.), innanzitutto va analizzata e selezionata la tipologica di p.f. che conviene applicare, e poi tutta la serie di contratti collegati, accessori o derivati da quello principale e che possono riguardare il diritto amministrati-

---

<sup>32</sup> K. EYAL, S. CAROL, Z. NETA, S. AVRON (a cura di), *Too Many Lawyers? The future of the legal profession*, Milton, Taylor and Francis, 2018.

<sup>33</sup> L.M. FRANCIOS, *Trattative e due diligence: tra culpa in contrahendo e contratto*, Milano, Giuffrè, 2009.

vo, civile, penale, tributario, contabile, internazionale pubblico o privato, commerciale, ecc.<sup>34</sup>.

Tuttavia – a differenza del Legal Engineering, come si dimostrerà successivamente – il f.p. non garantisce la riuscita dell'operazione: infatti, per tutti i f.p. il primo step è nota come la c.d. “*bancabilità del progetto*”, cioè la possibilità che lo studio di fattibilità venga finanziato; il secondo step è, sia per il f.p. pubblico che per molti f.p. privati, la gara (obbligatoria o volontaria) per la realizzazione del progetto; e il terzo step è, almeno per il f.p. pubblico, la opzione del promotore.

#### 4. *L'emersione delle forme associative dell'attività professionale*

Come già si accennava, la prima modernizzazione dell'attività professionale (in particolare, degli avvocati e dei commercialisti) avvenne con la legge 23 novembre 1939, n. 1815 che disciplinava l'esercizio in forma associata delle professioni legali. La concezione “dinamica” di questa legge non va, tuttavia, ricercata in un avvicinamento ai modelli del diritto commerciale (in particolare, la società per azioni ovvero la società a responsabilità limitata) ma nemmeno ai modelli cooperativistici e mutualistici del diritto civile. Anzi, vi era l'espresso divieto di usare tali forme. La novità dinamica della fattispecie consiste invece nel fatto che, per la prima volta, si è ammesso un modello alternativo all'esercizio individuale della professione legale<sup>35</sup>. Io stesso ho potuto usufruirne per circa 15 anni. Tuttavia, questa legge era o venne interpretata in modo assolutamente “*neutro*” nei confronti di principi e regole quale libero mercato o concorrenza.

Da un lato, infatti, l'intero sistema era di tipo corporativo (durante il regime) e neo corporativo (dopo la Costituzione). Nello schema dello Stato pluriclasse, caro al Giannini e mutuato dalla distinzione americana più che in pluri, in upper-medium-lower class, le professioni forensi garantivano un ascensore sociale anche a soggetti volenterosi e capaci provenienti da classi sociali basse, anche se era già ampiamente diffuso il passaggio ereditario della professione e il nepotismo.

Dall'altro, la legge forense del 1934 e il codice deontologico, molto severo

---

<sup>34</sup> Sempre attuale, G.D. VINTER, *Project finance: a legal guide*, London, Sweet and Maxwell, 1995; in Italia, *ex multis*, S. SAMBRI, *Project Financing. La finanza di progetto per la realizzazione delle opere pubbliche*, in *Trattato di Diritto dell'Economia*, diretto da E. PICOZZA, E. GABRIELLI, II ed., Padova, Cedam, 2013.

<sup>35</sup> G. MUSOLINO, *Contratto d'opera professionale*, Milano, Giuffrè, 2009.



in proposito, ponevano una barriera per qualsiasi sperimentazione *ultra legem*.

Tuttavia, la legge del 1939 sulle associazioni di professionisti funzionò bene e a lungo se è vero che essa è stata abrogata solo dalla legge 183/2011, art. 10, comma 11 (cioè quasi ai nostri giorni). Quindi, essa è durata più di 70 anni, un bel record in un Paese in cui ci sono molte leggi che non durano neanche 10 anni. Tuttavia il limite della legge sulle associazioni professionali era che si trattava, comunque, di una legge “*protezionistica*” della categoria professionale interessata sia all’interno sia verso l’esterno. Nell’associazione professionale dal punto di vista stretto della “*professione*”, ciascun professionista operava indipendentemente e con autonoma responsabilità civile, penale e, appunto, professionale. La comunanza si limitava al bilancio e alla ripartizione delle quote annuali. La disciplina fiscale e previdenziale era conseguentemente chiarissima, al punto che non costituiva intralcio il fatto che un professionista associato detenesse anche una propria partita IVA e svolgesse, quindi, la medesima attività “*anche*” in forma individuale.

Ma era una legge protezionistica anche verso l’esterno perché, comunque, nella stragrande maggioranza dei casi i professionisti erano comunque italiani. Ecco perché il modello si diffuse più nelle grandi che nelle piccole città, essenzialmente per due motivi:

- a) la ripartizione dei costi fissi e correnti che, nelle grandi città, erano e sono molto elevati;
- b) la qualificazione professionale multipla potendo garantire prestazioni in diversi settori della disciplina.

Pur non vietato dalla legge del 1939, fu molto raro l’esperimento di associazioni di professionisti multidisciplinari (cioè uno studio comprendente professionisti medici, ingegneri, legali, commercialisti, ecc.). Si diffuse molto, invece, grazie alla legge Merloni del 1994 sulle opere pubbliche, il modello delle Società di Ingegneria (organizzate in forma di S.p.A. o di S.r.l.) ed il modello delle Società Mediche, soprattutto per servizi costosi quanto ad impianto, quali i Laboratori di Analisi Cliniche, gli Studi Dentistici, e gli Studi Medici Polispecialistici<sup>36</sup>.

Il presupposto per una radicale trasformazione in senso commerciale venne, come è noto, in parte dal diritto commerciale internazionale e, in gran parte, dal Diritto dell’Unione Europea.

Mentre l’esercizio delle professioni intellettuali venne disciplinato in Italia dal codice civile del 1942, artt. 1229 ss., come una professione “*liberale*” di

---

<sup>36</sup> INDUSTRIAL SYSTEM RESEARCH, *Engineering Firms: a Survey of Factors Affecting Their Growth and Performance*, in *Industrial System Research*, 2013; V. CARIATI, *Storia delle società italiane di ingegneria e di impiantistica*, Bologna, Il Mulino, 2012.

stampo ottocentesco, basata su valori deontologici e non diretta al profitto bensì alla remunerazione<sup>37</sup> (solo il linguaggio fiscale ha fatto prevalere il termine fattura, comune a tutti i produttori di beni e servizi, sui più eleganti “*onorario*” o “*parcella*”; l’influenza inglese è evidente) in Europa, già dal Trattato di Roma, tali professioni venivano inquadrare nel concetto di “*servizio*” cioè una attività economica prestata normalmente dietro retribuzione<sup>38</sup>. E, poiché il primo obiettivo del Trattato CEE di Roma fu quello di realizzare appunto le quattro libertà fondamentali economiche (libertà di circolazione delle merci, dei servizi, appunto, dei lavoratori, dei capitali e dei mezzi di pagamento), anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia CEE si schierò subito a favore di una concezione economica e produttiva della professione legale.

Tuttavia, a parte singoli contenziosi, si dovette attendere a lungo, molto a lungo, perché attraverso una Direttiva europea – la Direttiva 98/5 del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998 – ci si ponesse il problema della “*società*” di avvocati e non di una semplice “*associazione professionale*”. Con tale Direttiva ci si proponeva di armonizzare l’esercizio societario della professione, sia per garantire la libertà di stabilimento del professionista di un altro Stato membro dell’Unione Europea, sia e soprattutto per rendere effettiva la libera circolazione dei servizi professionali all’interno del c.d. mercato unico (e non più mercato comune) europeo voluto dall’atto unico europeo del 1992 e dal Trattato di Maastricht.

Non deve apparire circostanza singolare il fatto che, dal punto di vista politico-istituzionale, si troviamo già in una fase storica posteriore di alcuni anni alla caduta della prima Repubblica!

Non di meno, attraverso la legge delega comunitaria del 1999/526, si tentò una operazione più ampia, cioè quella della revisione di tutta la normativa vigente in materia di esercizio della professione legale.

Ma entrambi i tentativi non andarono a buon fine. In effetti, la c.d. STP contenuta nel D.Lgs. 96/2001, non solo si affiancava ma non sostituiva la tradizionale associazione tra professionisti, ma si limitava a riconoscere il principio societario, in pratica, alla sola società tra persone fisiche in nome collettivo.

Non sfugga la differenza tra il termine associazione e società in nome collettivo, si tratta di una sfumatura.

Eppure la prima evoca un concetto di cooperazione, se non addirittura di solidarietà, la seconda pone equivocabilmente il titolo di socio. Un’altra ingiustizia, nel senso stretto del termine, era la non applicazione del regime fiscale societario. Pur essendo costretti a pagare la pesante IRAP (imposta regionale

---

<sup>37</sup> Cfr. C. IBBA, *Le professioni intellettuali*, Torino, UTET, 1987.

<sup>38</sup> E. PICOZZA, *Diritto amministrativo e diritto comunitario*, II ed., Torino, Giappichelli, 2005.

sulle attività produttive), le associazioni o società tra professionisti non beneficiavano del relativo regime fiscale.

In conclusione, con questa “*miniriforma*” si complicava, anziché semplificare, la disciplina, perché tutti i soci dovevano essere, comunque, in possesso del titolo di avvocato e, pertanto, essere iscritti presso l’albo professionale localmente competente; però dovevano iscriversi anche nel registro delle imprese (ma non era necessaria l’omologazione come società) ed, infine, come l’esercizio professionale tradizionale non erano soggetti al fallimento.

Si è, pertanto, dovuto attendere (ma solo dal punto di vista giuridico, perché tra il 1993 e il 2013 ci fu un’autentica invasione di studi professionali stranieri non soggetti, se non in parte, alla disciplina italiana) perché – con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (al tramonto della esperienza pre troika del Governo Monti) – fosse approvata una nuova legge che disciplinasse interamente l’ordine forense<sup>39</sup>.

Non interessa in questa sede analizzare l’insieme della legge che, su un impianto molto tradizionale, valorizza gli aspetti e i doveri economici del professionista. L’impianto non è più basato sui valori morali della dignità e del decoro (di tradizione borghese e tipica della professione “*liberale*”; ma sul rispetto dei principi di concorrenza, di apertura del mercato, di divieto della pubblicità ingannevole, delle regole dei contratti con i consumatori e utenti finali del servizio, ecc.).

Una disciplina intervenuta in piena crisi sistemica ed anche identitaria dell’Unione Europea con la nascita dei Sovranismi e la diatriba tra Paesi severi e Paesi spendaccioni (v. debito pubblico).

Tutto questo mondo sarebbe stato, in pochi anni, travolto dalla pandemia e, oggi, dalla guerra, ma allora era fortemente predicato il modello di una Europa a due velocità e l’Italia si stava seriamente sforzando di ritornare tra i Paesi a prima velocità.

La nuova legge professionale si occupa dell’esercizio della professione legale in forma associata dopo aver solennemente scolpito i principi generali: per la sua chiarezza, conviene lasciarle brevemente la parola:

*«1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato».*

Si occupa delle società dei professionisti all’art. 4 che, per la sua non facile lettura, conviene qui riportare integralmente:

---

<sup>39</sup> L. BUGATTI, *La professione forense tra tradizione e innovazione*, Torino, Giappichelli, 2022.

«Associazioni tra avvocati e multidisciplinari.

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari.). L'attività professionale svolta dagli associati da' luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto (al comma 5) costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

#### Art. 4-bis.

«Esercizio della professione forense in forma societaria.

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione

*analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.*

*2. Nelle società di cui al comma 1:*

*a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;*

*b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;*

*c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.*

*3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.*

*4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.*

*5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.*

*6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.*

*6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.*

*6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509»<sup>40</sup>.*

---

<sup>40</sup> V. per tutti G. COTTINO, *La società in generale. Le società di persone. Le società tra professionisti*, Torino, UTET, 2014.